

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 4<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1992

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente MICOLINI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BORRONI (PDS) .....	22
CIMINO (PSI) .....	22, 23
FONTANA, ministro dell'agricoltura e delle foreste .....	3, 7, 10 e <i>passim</i>
ICARDI (Rifond. com.) .....	23
LOBIANCO (DC) .....	23
MORA (DC), relatore alla Commissione .....	3, 5, 10 e <i>passim</i>
PEZZONI (PDS) .....	17, 23
SCHEDA (PSI) .....	15, 16

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario».

Do lettura dei pareri espressi dalle Commissioni di merito.

«La 1<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 8, comma 2, si fa presente come - ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale - nella nozione di "polizia giudiziaria" rientri anche la Guardia di finanza. Pertanto, per chiarezza espositiva, si suggerisce la soppressione delle parole "della Guardia di finanza"; oltretutto, la dizione del comma 3 - se non modificato il comma 2 - potrebbe indurre il lettore a ritenere che l'ambito di operatività della disposizione in esso contenuta escluda la Guardia di finanza.

In relazione poi all'articolo 11, avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, si esprime consenso alla scelta di metodo operata, ma si invita la Commissione di merito a considerare se le entità monetarie indicate non siano in taluni casi eccessivamente elevate.

Con riguardo all'articolo 15, comma 4, si reputa inopportuno e tecnicamente poco valido, oltrechè fuorviante per gli operatori del diritto, fare ricorso alla dizione "e successive modificazioni ed integrazioni", per riferirsi genericamente alle innovazioni apportate nel corso degli anni ad una legge della Repubblica, in questo caso la legge n. 125 del 1954.

Infine, nei confronti dell'articolo 16 si solleva il sospetto che la formulazione adottata potrebbe conferire in sostanza al Governo una delega legislativa, che però confliggerebbe con l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. Si auspica, quindi, una riformulazione della disposizione di cui al comma 1 di quell'articolo, in modo da chiarire che di mero esercizio di potestà regolamentare si tratta».

La Commissione programmazione economica e bilancio «dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 12.1, su cui il parere è condizionato - nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione - a che vengano aggiunte le seguenti parole "senza oneri aggiuntivi e comunque senza ulteriori, specifici trasferimenti a carico del bilancio dello Stato"».

La 6<sup>a</sup> Commissione «esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Ho avuto personalmente comunicazione dal Presidente della Commissione per le questioni regionali che in quella sede è stato predisposto ed illustrato uno schema di parere favorevole la cui definizione è stata rinviata in attesa di documentazione e valutazione da parte del Governo. Detto parere non potrà essere espresso entro il termine regolamentare che scade oggi, e nulla osta perchè la Commissione di merito proceda.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è svolta secondo le modalità stabilite nella presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «è svolta» con le seguenti: «si attua».*

1.1

IL RELATORE

MORA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento non ha soltanto un motivo di pulizia letterale: dal momento che si parla di una regolamentazione, è più giusto dire «si attua».

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Entro il 15 ottobre 1992 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori aderenti ad associazioni affiliate all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonchè per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A.

4. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

5. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

6. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi delle precedenti disposizioni, l'AIMA adotta le misure necessarie a realizzare, nell'arco di un triennio secondo le disposizioni comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia.

7. In particolare l'AIMA è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 15 ottobre 1992» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

2.1

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «aderenti ad associazioni affiliate» con le seguenti: «soci di associazioni aderenti».*

2.2

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992».*

2.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei precedenti commi e del successivo articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale».*

2.3

IL RELATORE

MORA, *relatore alla Commissione.* Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono già stati da me illustrati nella precedente seduta. L'emendamento 2.4 si riferisce ai produttori che, non aderendo ad alcuna associazione, si vedono assegnate le quote indicate negli allegati del decreto del Ministro dell'agricoltura e nelle sue successive integrazioni. Si è ritenuto opportuno precisare che gli assegnatari hanno diritto a mantenere la quota solo in quanto abbiano effettivamente prodotto e commercializzato lo stesso quantitativo in almeno uno dei due periodi indicati. In sostanza, si tende a premiare soltanto chi ha prodotto il latte.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento 2.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera *c*), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni, e codificazioni, presentano all'AIMA, entro il 15 novembre 1992, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona, a condizione che nel bollettino sia riportata l'avvenuta variazione. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati dal senatore Mora:

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 novembre 1992» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Al comma 6, dopo le parole: «da questa» aggiungere le seguenti: «e dal recedente».*

3.2

IL RELATORE

*Al comma 6, sopprimere le parole: «a condizione che nel bollettino sia riportata l'avvenuta variazione».*

3.3

IL RELATORE

*Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La quota del produttore receduto è ridotta del 15 per cento nel caso in cui l'associazione dei produttori di appartenenza eserciti la gestione unitaria delle quote; il quantitativo resosi disponibile è attribuito a produttori associati secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, comma 4».*

3.4

IL RELATORE

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'(AIMA) pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei

quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1<sup>o</sup> aprile successivo.

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori presso ciascun capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.



6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6 devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso annuale del 7 per cento.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista in via preliminare una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e forniture, può essere stipulata dall'AIMA apposita convenzione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con l'UNALAT, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionali relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare e di collegare i sistemi medesimi con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia realizzata dall'AIMA e gestita dall'UNALAT, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

14. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 13 può essere istituita una commissione composta da un dirigente dell'AIMA, un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante dell'UNALAT e due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di verificare la corretta

attuazione della convenzione medesima, riferendo in merito al Consiglio di amministrazione dell'AIMA. Ai membri della commissione spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, il cui ammontare è determinato con la sopraindicata convenzione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 8, sostituire le parole: «annuale del 7 per cento» con la seguente: «legale».*

5.1

IL RELATORE

*Al comma 12, dopo le parole: «zone di montagna» inserire le seguenti: «e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio».*

5.2

IL RELATORE

*Al comma 13, sostituire le parole: «Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e forniture, può essere stipulata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA» con le seguenti: «L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA stipula».*

5.3

IL RELATORE

Il relatore ha inoltre presentato tre nuovi emendamenti tendenti ad aggiungere al comma 1, dopo le parole: «dei produttori medesimi», e alla fine dei commi 2 e 7 le seguenti parole: «nonchè all'AIMA».

MORA, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 sono già stati illustrati; gli altri si illustrano da sè.

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti all'articolo 5.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato al comma 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'identico emendamento presentato al comma 7.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 6.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 50 per cento del prelievo dovuto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

MORA, *relatore alla Commissione*. Propongo di inserire due modifiche al comma 1 di questo articolo sostituendo il numero «50» con il numero: «30» e aggiungendo, dopo le parole: «prelievo dovuto», le altre: «gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto».

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Guardia di finanza e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Accogliendo il suggerimento della Commissione giustizia, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al comma 2, le parole: «della Guardia di finanza».

MORA, *relatore alla Commissione*. In effetti il corpo della Guardia di finanza, come rilevato nel parere della Commissione giustizia, rientra già fra gli organi di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi

nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1º gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1º aprile 1992.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. La titolarità della quota latte spetta al conduttore dell'azienda agricola, e si trasmette soltanto unitamente all'azienda a seguito di qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda medesima.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il produttore può cedere la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

*a*) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima provincia dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta;

*b*) le due aziende indicate nella lettera *a*) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, altre zone).

3. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

4. In caso di applicazione del comma 3, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale.

5. La riserva di cui al comma 4 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 3 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

7. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore di produttori appartenenti alla medesima associazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta del 9 settembre:

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e si trasmette soltanto unitamente all'azienda a seguito di qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda medesima».*

10.1

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «In deroga a quanto previsto nel comma 1, il produttore» con le seguenti: «Il conduttore».*

10.2

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

10.2-bis

PEZZONI

*Al comma 5 sostituire «3» con «4».*

10.3

IL RELATORE

*Al comma 5, dopo la parola: «deliberati» inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.».*

10.4

IL RELATORE

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi dalla loro disponibilità decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale».*

10.5

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. Al termine del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione».

10.6

IL RELATORE

Sono stati inoltre presentati due nuovi emendamenti, ambedue al comma 4. Il primo, dei senatori Scheda, Rapisarda, Cimino, Mora, Galuppo, Micolini, Campagnoli, Borroni, Pezzoni, Ottaviani e Zangara, tende ad aggiungere, dopo le parole: «susceptibili di sviluppo», le altre: «nonchè ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna».

Il secondo, presentato dal relatore Mora, tende ad aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione di applica nella misura del 10 per cento».

Metto ai voti l'emendamento 10.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2-bis presentato dal senatore Pezzoni.

**È approvato.**

**SCHEDA.** La motivazione dell'emendamento presentato da me e da altri colleghi si basa sulla considerazione dell'estremo disagio in cui versa l'allevamento nelle zone di montagna, nonché del prevalente interesse sociale al mantenimento degli allevamenti. È indispensabile introdurre un regime speciale che sottragga gli allevamenti di montagna ai vincoli delle quote latte, altrimenti si determinerà l'accelerazione irreversibile dello spopolamento delle zone montane, con riflessi assai pesanti sotto molteplici aspetti.

**MORA, relatore alla Commissione.** Concordo sulla sostanza di questo emendamento al quale ho apposto la mia firma e che ha una portata più limitata rispetto a quello che avrei avuto intenzione di proporre. Purtroppo la liberazione della montagna dai vincoli delle quote è contrastata dalla normativa comunitaria, per cui non ci resta che creare condizioni favorevoli ai produttori di montagna inserendoli tra i soggetti beneficiari della riserva che si va ad istituire. Magari fosse possibile ciò che auspica il senatore Scheda, cioè la liberazione dal vincolo delle quote della montagna, che produce meno del 20 per cento del latte del nostro paese ma che nel settore lattiero ha uno dei punti di forza insostituibili della sua economia agricola. Abbiamo quindi tutto

l'interesse a potenziare la montagna e a non lasciar deperire i suoi allevamenti; ma senza un diverso avviso della Commissione europea la liberazione totale non è consentita dalla normativa comunitaria.

Tuttavia l'emendamento illustrato dal senatore Scheda è senz'altro da condividere: rappresenta un elemento positivo ed è almeno un primo passo nella giusta direzione.

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro l'adesione del Governo all'emendamento del senatore Scheda e di altri senatori. Come ha giustamente ricordato il relatore, le norme comunitarie non consentono ai produttori delle zone di montagna di fuoruscire dal sistema delle quote. Anche nelle discussioni preparatorie del prossimo Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità ho cercato di far presente la situazione delle nostre zone di montagna, per le quali l'allevamento è l'unica forma di attività agricola; purtroppo mi è sempre stato posto il vincolo dei regolamenti comunitari. Credo pertanto che l'emendamento in questione, pur non raggiungendo gli obiettivi che molti di noi si propongono, sia un passo importante nella direzione che va perseguita, quindi il Governo si dichiara pienamente favorevole.

SCHEDA. La ringrazio, signor Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Scheda e da altri senatori.

**È approvato.**

MORA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento aggiuntivo di un periodo al comma 4 è parso opportuno per favorire le cessioni da parte dei produttori minori i quali non vengono esonerati dall'obbligo del prelievo di una parte della quota ceduta, ma, nel caso in cui la produzione annua non superi i 600 quintali, tale quantità viene ridotta dal 15 al 10 per cento.

È un emendamento che va incontro ai produttori più deboli, ispirato ad equità, pertanto chiedo che sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore al comma 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.4 presentato dal relatore.

**È approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 10.5 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.6 presentato dal relatore.

**È approvato.**

MORA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè mi riservo di formulare un ulteriore emendamento all'articolo 10, la pregherei di accantonarlo momentaneamente. E per lo stesso motivo la prego inoltre di accantonare l'articolo 11.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, gli articoli 10 e 11 vengono accantonati. Passiamo all'articolo 12, di cui do lettura:

#### Art. 12.

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

MORA, *relatore alla Commissione*. Intendo ritirare l'emendamento 12.1 da me precedentemente presentato.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 12, passiamo alla votazione.

PEZZONI. Signor Presidente, comunico l'astensione del Gruppo PDS su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo 11, poc'anzi accantonato, di cui do lettura:

#### Art. 11.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 40 milioni a lire 400 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 40 milioni a lire 400 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le parole: 10 milioni» e le parole: «300 milioni» con le parole: «100 milioni»; al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni» con le parole: «15 milioni» e le parole: «400 milioni» con le parole: «200 milioni»; al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «10 milioni» e le parole: «200 milioni» con le parole: «100 milioni»; al comma 4, sostituire le parole: «2 milioni» con le parole: «1 milione» e le parole: «20 milioni» con le parole: «10 milioni»; al comma 5, sostituire le parole: «40 milioni» con le parole: «15 milioni» e le parole: «400 milioni» con le parole: «200 milioni».*

**MORA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, l'articolo 11 si riferisce a violazioni sostanziali ma anche formali, che sono colpite con sanzioni fino a 400 milioni. L'emendamento sostituisce le sanzioni previste con altre più congrue.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato.

MORA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

«2-bis. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone montane».

Infatti, i produttori delle zone di montagna hanno a disposizione un bacino di acquisto nella zona più povera e quindi si trovano di fronte ad una difficoltà oggettiva; consentire a loro esclusivo favore di accedere all'acquisto di quote latte al di fuori delle zone omogenee mi sembra un atto di solidarietà nei loro confronti.

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi, di cui do lettura:

#### Art. 13.

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1<sup>o</sup> gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 16 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione del regime delle quote in Sicilia, in Sardegna e nelle zone di montagna.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, dopo la parola: «attuazione» aggiungere la seguente: «amministrativa».*

13.1

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «zone di montagna» aggiungere le seguenti: «e nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio».*

13.2

IL RELATORE

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 14.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative interprofessionali e di concretizzare tutte le potenzialità contenute nella legge 16 marzo 1988, n. 88, è istituito un Comitato interprofessionale permanente per il latte bovino.

2. Il Comitato è così costituito:

a) quattro rappresentanti della parte agricola, indicati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori maggiormente rappresentative;

b) due rappresentanti della cooperazione, indicati dalle organizzazioni cooperative di lavorazione e trasformazione maggiormente rappresentative;

c) sei rappresentanti della parte industriale, indicati dalle associazioni nazionali delle imprese di lavorazione e trasformazione maggiormente rappresentative;

d) tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica dirigenziale;

e) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica dirigenziale.

3. Il Comitato dispone in merito all'utilizzo dei fondi previsti dal comma 4 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 1988, n. 88.

4. Le spese di funzionamento del Comitato sono poste a carico dei predetti fondi. Ai membri del Comitato spetta esclusivamente una indennità di presenza per ciascuna riunione, da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 5.

5. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme relative al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al comma 3, la parola: «dispone» con le altre: «può disporre».

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. I consorzi dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono trasformati in consorzi obbligatori, allo scopo di realizzare condizioni di equilibrio tra l'offerta e la domanda, tenendo conto della situazione di mercato, nonché delle scorte di prodotto esistenti.

2. A tal fine i consorzi di cui al comma 1 definiscono, mediante appositi piani annuali, i tetti massimi di produzione complessiva, nonché per ciascun caseificio, sulla base degli obiettivi di produzione assegnati per il 1992.

3. I consorzi non devono apporre le apposite marcature o contrassegni specifici previsti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, sulle forme che eccedono i quantitativi assegnati ad ogni singolo caseificio.

4. Qualora il Ministro dell'agricoltura e delle foreste accerti l'esistenza di situazioni di accentuato squilibrio tra l'offerta e la domanda di altri formaggi a denominazione di origine di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i rispettivi consorzi di tutela sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti i criteri per la formazione dei piani, le procedure per l'approvazione degli stessi e per la verifica della loro attuazione.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

MORA, *relatore alla Commissione*. Si propone di sopprimere l'articolo 15 per le ragioni già esposte nella precedente seduta. Rimane l'impegno della Commissione di riprendere a breve termine il tema di una disciplina organica per quanto attiene alla materia dei consorzi.

BORRONI. Prendo atto di quanto è stato detto dal relatore; chiedo però che si voti almeno un ordine del giorno con cui ci si impegna a prendere una decisione in tal senso.

CIMINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

**Non è approvato.**

MORA, *relatore alla Commissione*. Accogliendo il suggerimento dei senatori Pezzoni e Cimino, presento il seguente ordine del giorno:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente (agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge organico sulla materia di cui all'articolo 15 del disegno di legge n. 575, stralciandolo dal contesto delle norme sul settore lattiero caseario, in tempi tali da consentire alla Commissione di iniziare l'esame entro la fine del presente anno».

0/575/1/9

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/575/1/9, presentato dal relatore Mora.

**È approvato.**

Art. 16.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme attuative necessarie a

raccordare ed uniformare la preesistente normazione in materia con quanto previsto nella presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole da: «attuative necessarie» fino alla fine del comma con le parole: «di esecuzione della presente legge».*

16.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

**LOBIANCO.** In dissenso con il mio Gruppo, non parteciperò alla votazione per sottolineare i comportamenti incoerenti di alcuni membri del Governo che disattendono le numerose dichiarazioni rese per rendere giustizia ai nostri produttori zootecnici.

**ICARDI.** Ho votato a favore degli emendamenti presentati, ma sul complesso della legge il mio atteggiamento sarà di astensione per le considerazioni sull'Europa verde che ho avuto modo di esporre ieri in Assemblea.

**PEZZONI.** Il nostro Gruppo voterà a favore, ma intende ribadire la sua astensione sull'articolo 12.

**CIMINO.** Annuncio l'adesione convinta sul complesso della legge del Gruppo socialista. È una questione annosa che si trascinava da lunghi anni, per cui il nostro Gruppo considera positivamente l'approvazione di questo provvedimento.

**FONTANA, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Desidero ringraziare sentitamente il relatore e tutta la Commissione per il lavoro compiuto, un lavoro che razionalizza il disegno di legge migliorandolo notevolmente.

Vi ringrazio anche per la celerità con cui avete voluto procedere, facendovi interpreti delle difficoltà del settore e dell'esigenza del Governo, già più volte ricordata, di presentarsi alla trattativa del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità di lunedì prossimo con l'approvazione di questo testo. Per questo vi ringrazio e mi auguro che il vostro lavoro possa avere un risultato positivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere formale che siano eventualmente necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 17,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. SSA MARISA NUDDA